

Proposta di delibera di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNI EBOLI, ALTAVILLA SILENTINA, CAMPAGNA, CONTURSI, POSTIGLIONE, SERRE, SICIGNANO DEGLI ALBURNI

Premesso che:

- l'art.131 del D.lgs 31 marzo 1998, n.112, conferisce alle regioni ed ai enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000, n.328, legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;
- con specifici provvedimenti regionali sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio-sanitari di cui alla legge regionale n.11 del 2007, tra cui l'Ambito S2, comprendente in comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni;
- in attuazione della legge n.3 del 2001, la regione Campania ha emanato la legge n.11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i comuni adottano, su proposta del Coordinamento istituzionale, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e inoltre che i comuni "assicurano che la gestione associata sovra.comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale"
- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, ha lasciato emergere una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;
- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;
- il Piano Sociale Regionale 2016-2018 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, adottata fino ad oggi dalla quasi totalità degli Ambiti Territoriali della Campania, sempre

meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti e agli Uffici di Piano e ha indicato a modello forme associative e/o di gestione più strutturate, dotate di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio;

Tenuto conto che:

- Il Piano Sociale Regionale 2019-2021, preso atto delle sopra elencate criticità, ha previsto espressamente la possibilità per i Comuni associati, di istituire consorzi di servizi o aziende consortili per i servizi alla persona;
- l'attuale normativa consente la costituzione di Consorzi di servizi ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e di Aziende pubbliche consortili per i servizi sociali ai sensi dell'articolo 114 del TUEL;
- le aziende pubbliche consortili per i servizi sociali non sono soggette se non parzialmente ai vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno e di assunzioni di personale. La legge di stabilità del 2014 n. 147/2013 (art. 1, commi 550-562), ha stabilito infatti che le aziende consortili non sono più assoggettate al patto di stabilità e sviluppo interno (comma 560). Dall'esercizio 2014, gli organismi partecipati dagli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza (comma 553). Restano invece in vigore i vincoli di spesa per il personale, ma sono escluse da tali vincoli, previo deliberazione motivata, le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie. E in ogni caso è fatta salva, per le restanti tipologie di attività, l'operatività delle disposizioni recate dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/08 in materia di consolidamento delle spese di personale tra enti territoriali e organismi partecipati (art.1, comma 557, legge 147/2013). Infatti, l'articolo 18, comma 2 bis della legge n. 133/08, così come aggiunto e modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 102/09, poi sostituito dall'articolo 1, comma 557 della legge n. 147/2013, poi dall'articolo 4, comma 12 bis della legge n. 89/2014 poi modificato dall'articolo 3, comma 5-quinquies della legge 114/2014, esclude dal vincolo di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/07, all'articolo 44, comma 2, precisa che "...I Comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell'apporto a mezzo convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona...";
- con verbale del 01/06/2022 n°42 il Coordinamento Istituzionale ha deciso di costituire un'Azienda speciale consortile per i servizi alla persona, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/00 e ss. mm. ii., approvando la bozza di Convenzione, l'Atto Costitutivo, lo Statuto e gli allegati;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della bozza di Convenzione in allegato, tesa alla costituzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del TUEL, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, di un'Azienda Consortile, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Oliveto Citra, Serre, Sicignano degli Alburni;

Verificata la natura dei servizi oggetto della Convenzione e rilevata la compatibilità della disciplina prevista per le aziende speciali comunali ai sensi dell'articolo 114 del TUEL;

Visto l'art.131 del D.lgs 112 del 1998;

Vista la legge 328/2000;

Vista la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012; Visto l'articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge n. 15/2012;

Vista la DGRC n. 144/2016;

Visto il Piano Sociale Regionale 2019-2021;

Visto il Piano Sociale Regionale 2019-2021 di cui alla DGRC n. 869 del 29 dicembre 2015;

Visto l'articolo 1, comma 562, della legge n. 147/2013;

Visto l'articolo 18, comma 2 bis della legge 133/08, così come integrato e modificato dalla legge n. 102/09, dall'articolo 1, comma 557 della legge 147/2013, dall'articolo 4, comma 12 bis della legge n. 89/2014;

Visto l'articolo 114 del TUEL n. 267/00 così come modificato dal Decreto legislativo n. 126/2014;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Sociale S3 ex S5 del 01 giugno 2022, agli atti di Ufficio;

Visti gli articoli 30, 31, 42 e 114 del TUEL

Tutto ciò premesso

PROPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di Convenzione che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

Demandare al Settore Ragioneria e Finanze, Affari Generali e Servizi alla persona, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti consequenziali, compresa la trasmissione di una copia della presente al Comune di Eboli capofila dell'Ambito S3 ex S5;

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL;